



Comune di Desana
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 35

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: Determinazione, per l'anno 2026, delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Conferma.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **24** del mese di **Novembre** alle ore **diciotto**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

		Presente	Assente
1	Luigi FERRARIS(Sindaco)	Si	
2	Roberto FERRAROTTI	Si	
3	Giovanni VARALDA	Si	
4	Denis BERGAMASCO	Si	
5	Massimo TASSONI	Si	
6	Giuseppe CELORIA	Si	
7	Maria NATALE	Si	
8	Daniele OLIVERO	Si	
9	Roberto NASCIMBENE		Si
10	Erminio GATTI	Si	
11	Renato GRANERIS		Si
	TOTALI	9	2

All'appello risultano:

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. **Stefano SCAGLIA**, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Rag. **Roberto FERRAROTTI**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

PRESO ATTO che, come indicato dal comma 740, il presupposto oggettivo dell'imposta è il possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che è pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO :

- il comma 749, che prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; a decorrere dal 1° gennaio 2022, tali immobili sono esenti dall'IMU;

VISTO altresì il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 *“Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;
- il comunicato del 30 novembre 2023, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 *“Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, salvo che per l'anno 2025, primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, ove in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui sopra, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
Esenti dal 01/01/2022			"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, confermare le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2026:

- Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- Fabbricati rurali strumentali
- Terreni agricoli;
- Fabbricati gruppo "D";
- Altri immobili;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2026 è quella individuata nel Prospetto redatto all'interno della sezione denominata "Gestione IMU" del Portale del federalismo fiscale, così come da Comunicato del 27 settembre 2024 del Dipartimento delle Finanze, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento di applicazione, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

PRESO ATTO degli schemi del Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS), che sono approvati nell'odierna seduta;

VISTI :

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ex art. 49 TUEL 267/00 dal Responsabile del Servizio Tributi;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ex art. 49 TUEL 267/00 dal Responsabile del Servizio Finanziario;
-

RILEVATO che l'istruttoria strumentale all'adozione del presente provvedimento non ha evidenziato nessuna situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in capo ai soggetti coinvolti ;

RICONOSCIUTA la competenza del Consiglio Comunale a decidere, ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

PROSPETTO ALIQUOTE IMU – Comune di Desana

ID Prospetto343 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art.1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abilitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
---	-------------

Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art.1, comma 741, lett. C), n.6), della legge n. 160 del 2019	NO
---	-----------

Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
--	-------------

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1%
---	-----------

Terreni agricoli	1%
------------------	-----------

Aree fabbricabili	1%
-------------------	-----------

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1%
--	-----------

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per la fattispecie di cui all'art.1, commi 747 e 760, della legge n.160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 del c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art.1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

*Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata è necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Ritenuto che:

- occorra procedere all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2026-2028, da sottoporre al parere dell'organo di revisione e quindi alla votazione del Consiglio Comunale, secondo le forme e i termini previsti dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità;
- in sede di schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale occorra quantificare adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa IMU, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui contratti con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, ai sensi dell'art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- a tal fine occorra tenere conto delle proiezioni di entrata elaborate dagli uffici comunali sulla base dei dati disponibili in merito all'ammontare della base imponibile per ciascuna categoria di immobili assoggettati ad imposta, dell'obbligo di contribuire al fondo di solidarietà comunale, della necessità di rispettare i vincoli imposti dal pareggio di bilancio e degli obiettivi di spesa dell'amministrazione per gli anni 2026-2028;
- occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte in materia di aliquote e detrazioni IMU che verranno proposte al Consiglio Comunale per la formale adozione prima della votazione sul bilancio di previsione 2026-2028 e sulla base delle quali verrà indicata la previsione di entrata relativa alla risorsa IMU nello schema di bilancio di previsione che sarà adottato con successiva deliberazione di questa Giunta Comunale;

Dato atto che:

- nel determinare gli obiettivi di spesa è stato adottato il criterio di contenere al massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l'aumento della pressione fiscale gravante sui cittadini;
- al fine di garantire gli equilibri di bilancio nel rispetto delle condizioni date e sopra evidenziate, sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, occorre ricavare dalla risorsa IMU l'importo di € **355.000,00**;
- ai sensi degli articoli 13, commi 1 e 2, del D.L. n. 201/2011, 9, comma 8, del D.L. n. 23/2011, e 7, comma 1, lettera h), della Legge n. 504 del 30 dicembre 1992, non concorrono alla base imponibile, fra l'altro, le abitazioni principali e le relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché i terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni approvate con la deliberazione consiliare n. 28 del 08.09.2014 agli immobili il cui possesso costituisce oggi presupposto di imposta, sempre sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, si ricaverebbe con la normativa attualmente vigente un introito di € **355.000,00**;

Ritenuto altresì che:

- al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di entrata sopra indicato si debba quindi confermare la determinazione dell'aliquota già in vigore, per tutti gli immobili cui essa si applica e indifferentemente dalla loro classificazione catastale, e inclusi quindi anche gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, al **10 x 1000** del valore dell'immobile determinato ai sensi di legge, considerato che l'aliquota di legge è pari allo 7,6 x 1000 di tale valore e che lo spazio di manovra per i Comuni è fissato dalla legge nel limite di 3 punti;

- Per i fabbricati rurali strumentali, esentati dall'IMU a decorrere dall'anno 2014 e nuovamente soggetti all'imposta a decorrere dall'anno 2020, sono assoggettati all'aliquota di base pari allo **1 x 1000**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Udita la relazione del Vicesindaco, resa su invito del Presidente.

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio competente.

Ritenuto di provvedere in merito.

Il Responsabile del servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica della sujestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Rag. Giovanni Varalda

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della sujestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Stefano SCAGLIA

Relazona sul punto = l'Assessore al bilancio comunica che dall'anno 2026 è necessario adottare le aliquote della "nuova IMU" come da prospetto redatto all'interno della sezione denominata "Gestione IMU " del portale del federalismo fiscale, così come da Comunicato del 27 settembre 2024 del dipartimento delle Finanze, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Pertanto ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso e cioè:

- Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) = 0,1%
- Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) = 1%
- Terreni agricoli = 1%
- Aree fabbricabili = 1%
- Altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D = 1%

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. B, della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Terminata l'esposizione dell'Assessore al bilancio, il Presidente chiede se vi sono richieste di intervento. Verificato che non ve ne sono, invita tutti i presenti alla votazione .

Interventi = nessuno

Con voti resi per alzata di mano dai presenti Favorevoli n. 9 (unanimità) – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 ;

DELIBERA

- 1) di approvare quanto dettagliato in premessa che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;
- 2) di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di adottare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2026, come da Prospetto redatto all'interno della sezione denominata "Gestione IMU" del Portale del federalismo fiscale, così come da Comunicato del 27 settembre 2024 del Dipartimento delle Finanze, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di prendere atto che le predette aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- 5) di dare atto che la vigente normativa prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Tributi per il seguito di competenza ;
- 8) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio in ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ;

Successivamente il Consiglio comunale, con voti resi per alzata di mano dai presenti Favorevoli n. 9 (unanimità) – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
FERRAROTTI Rag. Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N. _____ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE
Stefano BESSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Si attesta che la suesesa Deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta e che, pertanto, la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. predetto, in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

